

Cass. pen. Sez. I, (ud. 06-07-2007) 19-07-2007, n. 29147

Il Tribunale del riesame di Firenze confermava l'ordinanza emessa dal GIP di Pistoia di applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di Z.Y. per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di 4 cittadini cinesi e dello sfruttamento a fini di profitto delle loro condizioni di clandestini.

Rilevava che le fonti di prova erano conclamate, avendo la P.G. trovato nel corso di una accesso tali persone impiegate nella ditta dell'indagato, prive di documenti di identità e quindi di nome, in condizioni di lavoro semischiavistiche, con retribuzione in natura o a cottimo, con sistemazioni insalubri e senza il rispetto delle più elementari norme di igiene e di sicurezza. Rilevava che sussisteva l'esigenza cautelare di impedire la reiterazione di condotte simili, visto che l'indagato era stato denunciato di recente a piede libero per gli stessi fatti ma aveva continuato a delinquere.

Avverso la decisione presentava ricorso l'indagato e deduceva violazione di legge in quanto il reato contestato non ha lo scopo di tutelare i lavoratori, ma di regolamentare il flusso di stranieri e, pertanto, per sussistere richiede il dolo specifico del fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità degli stranieri, altrimenti sussiste solo la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22; nel caso in esame tale dolo non era provato in quanto l'indagato occupava alle proprie dipendenze e nelle stesse identiche condizioni, oltre ai 4 cittadini clandestini, anche altri 5 stranieri regolarmente presenti sul territorio e nessuna indagine risultava svolta sulle condizioni di lavoro di costoro. Le indagini difensive avevano dimostrato, mediante la produzione di buste paga e di informazioni verbalizzate dei dipendenti, che tutti i dipendenti lavoravano e vivevano nelle stesse condizioni, compreso il datore di lavoro, tutti usavano lo stesso bagno, tutti lavoravano a cottimo ed erano liberi di scegliere quanto tempo dedicare al lavoro e tutti percepivano la stessa paga, e, pertanto, mancava la condizione dello sfruttamento delle condizioni di clandestinità dei lavoratori. Deduceva poi difetto di motivazione in quanto le condizioni di sfruttamento erano elencate dall'ordinanza in modo apodittico, senza alcun chiaro riferimento al fatto in concreto accertato, e nessuna motivazione era stata fornita per rigettare la richiesta subordinata di concessione degli arresti domiciliari presso l'abitazione del cognato sita in Sesto Fiorentino e quindi in luogo diverso da quello in cui veniva svolta l'attività lavorativa.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, si configura nel caso di impiego di cittadini clandestini in attività lavorative in condizioni gravose o discriminatorie (Sez. 1^a 28 giugno 2004 n. 4700, rv. 217167). Tali condizioni sussistono ogni qualvolta il trattamento dei lavoratori è discriminatorio rispetto alle condizioni nelle quali i lavoratori debbono essere trattati secondo la legislazione dello Stato e non in relazione a come quel determinato imprenditore tratta i suoi dipendenti. La circostanza che l'indagato tenesse i suoi dipendenti in una condizione di semischiavitù, fossero costoro clandestini o meno non è certo una scriminante, ma anzi avvalorava la tesi accusatoria della sua particolare pericolosità, essendo già stato denunciato in passato a piede libero, senza che modificasse il suo comportamento adeguandosi alle regole fissate dall'ordinamento in materia di condizioni del lavoro dipendente. Gli arresti domiciliari, anche presso il cognato, non appaiono allo stato sufficienti ad impedirgli la reiterazione di condotte simili, stante la mancanza di ogni consapevolezza della illiceità della propria condotta.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2007.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2007